

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2515

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(MOGHERINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(PADOAN)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(ORLANDO)**

E CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**(GUIDI)**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013

---

*Presentato il 3 luglio 2014*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il patto internazionale, per il quale con il presente disegno di legge si chiede alle Camere di autorizzare la ratifica, disciplina gli aspetti fiscali inerenti alle relazioni economiche poste in essere tra i residenti delle due Parti con-

traenti, realizzando una più efficiente ed equilibrata ripartizione della materia imponibile.

Si ritiene che esso rappresenti un valido quadro giuridico-economico di riferimento poiché, garantendo l'interesse ge-

nerale dell'amministrazione finanziaria italiana, risulta indispensabile alle imprese italiane al fine di operare nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi a economia avanzata. Accordi del genere sono stati infatti già conclusi da Hong Kong con diversi Paesi i cui operatori economico-commerciali sono in concorrenza con le imprese italiane.

Si riportano di seguito i principali aspetti tecnici dell'Accordo, le cui disposizioni ricalcano gli *standard* più recenti del modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), discostandosi solo per taluni aspetti, in relazione ad aspetti particolari dei sistemi fiscali delle Parti contraenti.

La sfera soggettiva di applicazione dell'Accordo è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Per quanto riguarda le imposte considerate, figurano per l'Italia all'articolo 2, paragrafo 3, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'articolo 4 enunzia la definizione di residenza e, conformemente al modello dell'OCSE, detta i criteri per stabilire la residenza prevalente ai fini del trattato nei casi di doppia residenza di persone fisiche e giuridiche. La disposizione relativa alla risoluzione dei casi di doppia residenza delle persone diverse dalle persone fisiche (paragrafo 3) prevede per le autorità competenti la possibilità di consultarsi al fine di risolvere la questione. In questo ambito è dato particolare rilievo al principio della sede di direzione effettiva, che corrisponde maggiormente ai principi della legislazione fiscale italiana.

In materia di stabile organizzazione (articolo 5), le disposizioni concordate accolgono in linea generale lo *standard* aggiornato dell'OCSE, nonché talune previsioni mutate dal modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione delle Nazioni

Unite (ONU). Si considera la configurazione di una stabile organizzazione nel caso di un cantiere di costruzione, montaggio o installazione o di supervisione, nonché di un'impresa che presta servizi, allorquando venga oltrepassato il limite temporale di sei mesi.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6), secondo il modello dell'OCSE, è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili mentre, per quanto concerne il trattamento degli utili di impresa (articolo 7), è accolto il principio generale secondo il quale gli stessi sono imponibili esclusivamente nella Parte contraente di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione. In quest'ultima ipotesi, la Parte contraente in cui è localizzata la stabile organizzazione ha la potestà di tassare gli utili realizzati nel suo territorio mediante tale stabile organizzazione.

In materia di utili derivanti dall'esercizio di navi e aeromobili in traffico internazionale (articolo 8), il testo dell'Accordo prevede l'adozione del principio di tassazione esclusiva nella Parte contraente in cui è residente l'impresa che utilizza le navi o gli aeromobili.

Anche in materia di imprese associate (articolo 9), è stato concordato un testo aggiornato secondo il modello dell'OCSE. Inoltre, conformemente alla normativa italiana (articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), la disposizione convenzionale di cui al paragrafo 2 prevede che gli aggiustamenti, operati da un'amministrazione fiscale a fronte di rettifiche effettuate nell'altra Parte contraente, possono essere effettuati soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 24 dell'Accordo.

Con riferimento alla disciplina dei dividendi (articolo 10), posto il principio generale della loro definitiva tassazione nella Parte contraente di residenza del percipiente (paragrafo 1), gli stessi sono imponibili anche alla fonte, ma limitatamente a un'aliquota che non può eccedere

il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

In materia di interessi (articolo 11), fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nella Parte contraente di residenza del percipiente (paragrafo 1), è stata concordata un'aliquota di ritenuta del 12,5 per cento nella Parte contraente della fonte (paragrafo 2). Inoltre, al fine di agevolare l'acquisto di titoli del debito pubblico italiano, è stata tra l'altro inserita nel paragrafo 3 una disposizione finalizzata a esentare nella Parte contraente della fonte i redditi da interessi quando il debitore sia il Governo o un ente pubblico di una Parte contraente.

Anche in materia di canoni o *royalties* (articolo 12), posto il principio generale della loro definitiva tassazione nella Parte contraente di residenza del percipiente, è prevista un'aliquota massima di ritenuta del 15 per cento nella Parte contraente della fonte.

Gli articoli 10, 11 e 12 sono corredati di una disposizione finale di natura antielusiva avente ad oggetto la disapplicazione del trattamento convenzionale favorevole qualora lo scopo del beneficiario dei redditi sia stato quello di ottenere i benefici del trattato per mezzo di operazioni artificiali.

Per ciò che riguarda la tassazione degli utili di capitale (articolo 13), questa avviene:

se si tratta di plusvalenze relative a beni immobili di cui all'articolo 6 dell'Accordo, nella Parte contraente in cui questi sono situati;

se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa, nella Parte contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa;

nel caso di plusvalenze conseguenti ad alienazioni di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili, esclusivamente nella Parte contraente di residenza dell'impresa alienante;

nel caso di plusvalenze relative ad azioni di un'impresa derivanti più del 50 per cento del loro valore da beni immobili, nella Parte contraente in cui questi sono situati;

in tutti gli altri casi, esclusivamente nella Parte contraente di residenza dell'alienante.

Nel rispetto della prassi negoziale italiana è stato mantenuto l'articolo 14 sulle professioni indipendenti che prevede, quale principio generale, l'imposizione esclusiva nella Parte di residenza. Viene tuttavia prevista la tassazione concorrente nella Parte di prestazione dell'attività, nel caso della disponibilità di una base fissa utilizzata per l'esercizio della professione, o se il residente soggiorna nell'altra Parte contraente per un periodo o per periodi pari o superiori, in totale, a 183 giorni in un periodo di dodici mesi.

Il trattamento fiscale delle remunerazioni per lavoro subordinato è regolato dall'articolo 15, che prevede la tassazione esclusiva nella Parte contraente di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non sia svolta nell'altra Parte contraente. Anche in quest'ultimo caso, tuttavia, la tassazione avverrà esclusivamente nella Parte contraente di residenza del percipiente, qualora ricorrano i seguenti usuali criteri concorrenti:

a) permanenza nell'altra Parte per un periodo non superiore a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;

b) pagamento delle remunerazioni da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altra Parte;

c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altra Parte.

È prevista inoltre, al paragrafo 4, nell'ottica delle disposizioni pattizie intese a evitare comportamenti elusivi, una disposizione che mira a preservare la potestà impositiva delle Parti contraenti sulle indennità di fine rapporto o sulle remunere-

razioni forfetarie di natura analoga a fronte di cambi di residenza.

L'articolo 16 prevede la tassabilità dei compensi degli amministratori nella Parte contraente di residenza della società che li corrisponde, mentre l'articolo 17 stabilisce in via generale l'imponibilità nella Parte contraente di prestazione dell'attività per i redditi di artisti e sportivi residenti nell'altra Parte contraente. Al fine di evitare possibili manovre elusive, anche qualora il reddito per la prestazione resa da un artista o da uno sportivo sia attribuito ad altre persone, tale reddito può essere tassato nella Parte contraente dove si sono svolte le prestazioni.

Viene previsto (articolo 18) il criterio della tassazione concorrente per le pensioni e le altre remunerazioni analoghe provenienti da una Parte contraente e pagate a un residente dell'altra Parte contraente.

Per quanto concerne i redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche, le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19 prevedono che tali corrispettivi, diversi dalle pensioni, siano imponibili soltanto nella Parte pagatrice. Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili esclusivamente nell'altra Parte contraente qualora i servizi siano resi in detta Parte, la persona fisica sia ivi residente e abbia la nazionalità di detta Parte, per quanto riguarda l'Italia, o abbia il diritto di soggiorno, per quanto riguarda Hong Kong, oppure non sia divenuta residente di detta Parte al solo scopo di rendervi i servizi.

In base al paragrafo 2 dello stesso articolo 19, le pensioni corrisposte dal Governo, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale di una Parte contraente in corrispettivo di servizi resi ai predetti enti sono imponibili soltanto nella Parte contraente da cui provengono i redditi. Tuttavia, tali pensioni pubbliche sono imponibili anche nell'altra Parte contraente qualora la persona fisica sia un residente dell'altra Parte e ne abbia la nazionalità, per quanto riguarda l'Italia, o abbia il diritto di soggiorno per quanto riguarda Hong Kong.

Nel caso di somme ricevute da studenti (articolo 20), a condizione che esse provengano da fonti situate fuori della Parte contraente di soggiorno, è prevista in quest'ultima Parte contraente l'esenzione dall'imposta. Tuttavia, tale beneficio non può applicarsi per un periodo superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo nella Parte di soggiorno.

Gli altri redditi (articolo 21), cioè i redditi non trattati esplicitamente negli articoli precedenti, sono imponibili, quale regola generale, esclusivamente nella Parte contraente di residenza del percipiente. Al fine di evitare possibili abusi, al paragrafo 4 del medesimo articolo è stata inoltre aggiunta una disposizione antielusiva.

Quanto ai metodi per evitare le doppie imposizioni (articolo 22), anche in questo trattato è stato adottato, per l'Italia, il metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Hong Kong nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Inoltre, al fine di tener conto delle modalità di imposizione sui redditi di natura finanziaria di fonte estera attualmente previste in Italia e per evitare di dare luogo, in futuro, a possibili contenziosi, la stessa disposizione chiarisce che l'Italia non riconosce il credito suddetto per le imposte pagate all'estero nei casi in cui i redditi siano sottoposti per legge in Italia a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, anche su scelta del contribuente.

L'articolo 24, nel prevedere il meccanismo volto a dirimere le controversie di tipo interpretativo o applicativo dell'Accordo, adotta le indicazioni contenute nel modello dell'OCSE, comprendenti una clausola arbitrale. L'applicazione di quest'ultima, nell'Accordo, può essere chiesta dalla persona interessata a condizione che entrambe le autorità e la persona stessa convengano per iscritto di essere vincolate dalla decisione della commissione arbitrale.

Infine, uno degli aspetti tecnici fondamentali dell'Accordo riguarda le disposi-

zioni dell'articolo 25 in materia di scambio di informazioni, nonché i relativi paragrafi 4 e 5 del Protocollo: l'intesa raggiunta a tale riguardo, infatti, rispetta sostanzialmente i più recenti *standard* dell'OCSE, compreso il superamento del segreto bancario. Le clausole in oggetto costituiscono i necessari presupposti giuridici per consentire un effettivo scambio di informazioni finalizzato alla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali.

Dell'Accordo forma parte integrante un Protocollo avente funzione interpretativa e integrativa.

Così delineati i tratti rilevanti dell'Accordo tra Italia e Hong Kong, si segnala che lo stesso, in base alle disposizioni dell'articolo 28, entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche con le quali ciascuna delle due Parti notificherà il completamento delle rispettive procedure interne di ratifica e sarà efficace, per l'Italia, a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore e, per Hong Kong, a partire dal 1° aprile dell'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  
n. 196, e successive modificazioni)

1. *Premessa.*

In relazione al riavvio della procedura di ratifica dell'Accordo contro le doppie imposizioni firmato a Hong Kong il 14 gennaio 2013 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, si formulano le osservazioni di seguito riportate in merito ai riflessi fiscali che, in termini di gettito, potrebbero generarsi dall'introduzione delle disposizioni convenzionali.

A tale riguardo sono state prese in esame le disposizioni più significative, in particolare quelle concernenti gli utili delle imprese (articolo 7), la navigazione marittima e aerea (articolo 8), le imprese associate (articolo 9), i dividendi (articolo 10), gli interessi (articolo 11), i canoni (articolo 12), gli utili di capitale (articolo 13), le professioni indipendenti (articolo 14), il lavoro subordinato (articolo 15), i compensi di artisti e sportivi (articolo 17) e gli altri redditi (articolo 21).

Deve essere precisato che le considerazioni e le relative valutazioni che seguono sono state svolte sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per l'anno 2011 ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta modello 770/2012.

Si osserva che, attualmente, Hong Kong risulta essere una giurisdizione iscritta tra i Paesi inseriti nella *black-list*; la ratifica dell'Accordo in oggetto andrebbe senz'altro nella direzione di avvicinare Hong Kong all'iscrizione nella speculare *white-list* di cui all'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), relativa ai Paesi e ai territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

2. *Gli utili delle imprese (articolo 7).*

Tale disposizione ha lo scopo di definire il luogo e le modalità di tassazione del reddito d'impresa, atteso che, come precisato anche dal commentario al modello OCSE, il termine utile deve intendersi comprensivo di qualsiasi reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa.

Peraltro, tale norma assume un carattere residuale nell'ambito dell'Accordo in quanto, in base al paragrafo 4 del medesimo articolo, se l'utile dell'impresa comprende elementi di reddito considerati separatamente da altri articoli dell'Accordo, si dovranno applicare questi articoli.

La norma convenzionale sancisce il principio generale, codificato anche nel nostro ordinamento, in forza del quale gli utili d'impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa, tuttavia

se questa svolge la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione sono imponibili anche nell'altro Stato.

Il paragrafo 1 dell'articolo 7 dell'Accordo stabilisce che, quando un'impresa di uno Stato contraente esercita nell'altro Stato un'attività per mezzo di una stabile organizzazione, quest'altro Stato può tassare gli utili dell'impresa, ma soltanto per la parte attribuibile alla stabile organizzazione (cosiddetta « limitazione della forza attrattiva della stabile organizzazione »). Tale principio è stabilito anche nel nostro ordinamento dall'articolo 23, comma 1, lettera e), del TUIR.

Si stima, pertanto, che la disposizione non determini alcuna variazione di gettito.

Conseguentemente, i redditi prodotti in Italia da imprese di Hong Kong, se non attribuibili alla stabile organizzazione, potranno essere tassati in Italia soltanto in base alle regole previste dagli altri articoli dell'Accordo e, quindi, potrebbero anche essere non imponibili in Italia a causa di specifiche esenzioni previste dallo stesso Accordo.

L'introduzione del principio di imponibilità degli utili esclusivamente nello Stato di residenza dell'impresa determina l'inapplicabilità della disciplina risultante dal combinato disposto degli articoli 23 del TUIR e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'articolo 23, comma 2, del TUIR stabilisce che, indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 della medesima disposizione, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti [comma 2, lettera d)], i compensi conseguiti da imprese, società od enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.

In sostanza, la citata disposizione introduce, tra l'altro, una presunzione assoluta di tassazione in Italia dei redditi per prestazioni artistiche e professionali svolte nel nostro Paese per conto di imprese, società ed enti di Hong Kong, se i relativi compensi sono corrisposti da soggetti residenti in Italia (cosiddetto « principio del trattamento isolato dei singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato da imprese non residenti in mancanza di stabile organizzazione in Italia »). Più precisamente, in base a questa disposizione il presupposto di territorialità del reddito viene svincolato dalla natura che il reddito può assumere in relazione all'attività svolta dal percipiente, per essere invece considerato secondo la sua natura reddituale intrinseca. Per questo motivo le prestazioni artistiche e professionali di non residenti sono attratte a tassazione in Italia, anche se qualificate dal soggetto non residente come redditi d'impresa.

La richiamata previsione dell'articolo 25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, risulta coerente con tale impostazione laddove prevede l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 30 per cento sui compensi per prestazioni artistiche e professionali, anche quando sono effettuate nell'esercizio di imprese.

Sul punto, l'introduzione della disciplina convenzionale dell'articolo 7 in commento, in quanto più favorevole, precluderebbe la possibilità di continuare ad applicare la ritenuta prevista dall'articolo

25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 in tutti i casi descritti di percezione dei compensi da parte di imprese di Hong Kong prive di stabile organizzazione in Italia.

Per poter stimare la perdita di gettito dipendente da tale disapplicazione si è, quindi, proceduto alla rilevazione, nella sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi del modello 770 relativo all'anno 2011, di tutte le posizioni relative a soggetti riconducibili a prestazioni artistiche o professionali.

Tuttavia, dall'osservazione dei dati per l'annualità di riferimento, non si rilevano importi significativi, e conseguentemente si ritiene che gli effetti sul gettito non siano apprezzabili

Incidenza sul gettito: *non apprezzabile*.

### 3. *La navigazione marittima e aerea (articolo 8).*

In base alle previsioni dell'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima e aerea sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

La norma, pur contrastando con quanto stabilito dall'articolo 73, comma 3, del TUIR, che considera residenti ai fini dell'IRES le società o enti che hanno in Italia la propria sede legale, non dovrebbe necessariamente determinare una diminuzione di gettito, risultando applicabile anche alle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione.

Incidenza sul gettito: *non apprezzabile*.

### 4. *Le imprese associate (articolo 9).*

Lo schema dell'articolo 9 ricalca quello del modello dell'OCSE e, trattando delle imprese associate (società madri e figlie), detta criteri di carattere generale in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento *inter-company*.

Sul punto la disciplina interna, anche interpretata dalla prassi di fonte ministeriale, può ritenersi sostanzialmente coerente con le indicazioni emergenti dall'Accordo e, pertanto, a seguito dell'introduzione della suddetta disposizione, non dovrebbero generarsi significative contrazioni della base imponibile ai fini delle imposte dirette.

Incidenza sul gettito: *non apprezzabile*.

### 5. *I dividendi (articolo 10).*

In materia di tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti presso Hong Kong, l'articolo 10 introduce il principio della tassazione concorrente in caso di pagamento



di dividendi, limitando l'applicazione della ritenuta ad un'aliquota non superiore al 10 per cento. Tale previsione comporterebbe una riduzione del prelievo fiscale nel nostro Paese in quanto più favorevole rispetto alla normativa attualmente applicata.

Circa l'individuazione dei flussi reddituali in oggetto, dall'esame dei dati delle dichiarazioni dei sostituti di imposta rilevati sul modello 770/2012, ultimi disponibili, emerge che nel 2011, su un totale di 17,4 milioni di euro di dividendi distribuiti a soggetti residenti presso Hong Kong:

1,7 milioni di euro di dividendi hanno scontato una ritenuta o imposta sostitutiva del 12,5 per cento per totali 210.000 euro, trattandosi presumibilmente di proventi relativi ad azioni di risparmio;

15,7 milioni di euro di dividendi sono stati assoggettati all'aliquota « ordinaria » del 27 per cento per corrispondenti ritenute pari a 4,2 milioni di euro.

C'è da rilevare che le aliquote esposte risultano quelle vigenti per l'anno di imposta 2011, mentre il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, ha modificato la tassazione dei dividendi percepiti da soggetti non residenti. La normativa italiana, fino al 31 dicembre 2011, stabiliva, per il soggetto percipiente senza stabile organizzazione in Italia, che il dividendo fosse assoggettato (articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) a ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 27 per cento (12,5 per cento in caso di azioni di risparmio).

Il percipiente non residente (diverso dall'azionista di risparmio) avrebbe avuto diritto al rimborso, fino ai quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrava di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili.

La nuova tassazione, stabilita dal decreto-legge n. 138 del 2011, ha previsto dunque l'applicazione di nuove aliquote a partire dal 1° gennaio 2012: la ritenuta del 27 per cento alla fonte è ridotta al 20 per cento, mentre quella del 12,5 per cento sulle azioni di risparmio è elevata al 20 per cento.

Conseguentemente, la quota di rimborso per il percipiente non residente passa dai quattro noni a un quarto. Rimane salva l'applicazione della ritenuta in misura ridotta in caso di aliquota più favorevole per l'esistenza di una convenzione contro le doppie imposizioni nei confronti dello Stato del percipiente.

Pertanto, nel caso di Hong Kong, non esistendo attualmente in vigore alcuna convenzione contro le doppie imposizioni, si tratta di stimare l'impatto sui flussi di dividendi e sulle corrispondenti ritenute alla luce delle aliquote applicate dal gennaio 2012, nei confronti delle quali andranno a incidere le aliquote che verranno introdotte con l'Accordo in oggetto.

Segnatamente, considerando i flussi rilevati per l'anno 2011 quali base per la stima, si configurerebbe una perdita in relazione alla quota di tassazione dei dividendi relativa sia alle azioni di risparmio che alle azioni ordinarie (conseguente al passaggio dall'aliquota del 20

per cento a quella convenzionale del 10 per cento) e così ottenuta: 17,4 milioni di euro x 20 per cento - 17,4 milioni di euro x 10 per cento, generando dunque una corrispondente perdita di gettito nell'ordine di 1,74 milioni di euro.

Si potrebbero altresì considerare gli effetti sull'erario determinati dalle eventuali richieste di rimborso effettuate dai contribuenti percettori di dividendi, diversi dagli azionisti di risparmio, fino a concorrenza di un quarto dell'imposta, che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili, mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. In via prudenziale, essendo tali rimborsi di entità inferiore ai corrispondenti rimborsi richiesti con la normativa precedente (un quarto in luogo dei quattro noni), tali effetti non vengono considerati.

In definitiva, la diminuzione di gettito, assumendo prudenzialmente che si verifichi l'ipotesi di massima perdita di gettito illustrata, si stima in circa 1.740.000 euro.

Di converso, nei confronti dei dividendi in entrata pagati a residenti italiani, la normativa interna di Hong Kong stabilisce che non venga applicata alcuna ritenuta sui dividendi pagati a non residenti. Ipotizzando che anche per Hong Kong viga il principio della condizione di miglior favore per il contribuente e che quindi continui a vigere tale regime di esenzione, presumibilmente esso troverà applicazione in luogo della tassazione convenzionale.

Conseguentemente, non si andrebbe a generare alcun effetto sul gettito considerando che il contribuente italiano non potrebbe vantare al pari della vigente normativa alcun credito per imposte assolte all'estero (articolo 165 TUIR).

Incidenza sul gettito: *perdita di gettito di circa 1.740.000 euro.*

#### 6. *Gli interessi (articolo 11).*

Per il trattamento degli interessi, la disciplina convenzionale prevede che la tassazione definitiva di tali redditi avvenga nel Paese di residenza del beneficiario effettivo; tuttavia, tali interessi saranno imponibili anche nello Stato della fonte, ma l'imposta applicata non potrà eccedere il 12,5 per cento dell'ammontare lordo degli stessi, qualora il debitore non sia il Governo di uno dei due Stati o un organismo ad esso riconducibile.

Tali previsioni non trovano applicazione nel caso in cui il soggetto percipiente eserciti nell'altro Stato contraente, dal quale provengono gli interessi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione, o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata; in tal caso gli interessi sono imponibili nello Stato della fonte secondo la propria legislazione vigente.

Per la stima si utilizzano gli ultimi dati disponibili rilevabili nel modello 770/2012 quadro SF - redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati.

Dall'osservazione di tali dati non risultano significativi importi sottoposti a ritenute e, in particolare, si osservano importi relativi a interessi e a proventi da depositi e da conti correnti bancari, che non

scontano alcuna imposizione in virtù della normativa interna italiana, in quanto pagati a soggetti non residenti.

Conseguentemente, nessuna variazione di gettito appare apprezzabile in relazione alla fattispecie considerata.

Per quanto riguarda gli interessi in entrata pagati a residenti italiani, la normativa interna di Hong Kong stabilisce che non venga applicata alcuna ritenuta sugli interessi pagati a non residenti, nella generalità dei casi. Ipotizzando che anche per Hong Kong esista il principio della condizione di miglior favore per il contribuente e che quindi continui a vigere tale regime di esenzione, presumibilmente esso troverà applicazione in luogo della tassazione convenzionale.

Conseguentemente, non si andrebbe a generare alcun effetto sul gettito considerando che il contribuente italiano non potrebbe vantare, al pari della vigente normativa, alcun credito per imposte assolte all'estero (articolo 165 del TUIR).

Incidenza sul gettito: *non apprezzabile*.

#### 7. I canoni (articolo 12).

I redditi derivanti dall'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, marchi d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico e, più in generale, i redditi derivanti dall'utilizzazione di beni immateriali si considerano prodotti in Italia per il solo fatto di essere erogati (a un non residente, privo di stabile organizzazione in Italia) dallo Stato, da soggetti residenti nel nostro Stato o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

La ritenuta applicabile sui suddetti compensi erogati a non residenti è del 30 per cento sulla parte imponibile data dall'ammontare lordo di tali compensi al netto dell'abbattimento forfetario pari al 25 per cento a titolo di spese sostenute (articolo 54, comma 8, del TUIR).

Tale disciplina tributaria trova fondamento nell'articolo 53, comma 2, lettera *b*), del TUIR e nell'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

L'Accordo tra Italia e Hong Kong prevede che i canoni siano assoggettati a imposizione nello Stato di residenza del percipiente, ma è prevista anche una limitata tassazione nello Stato della fonte del reddito, con un'aliquota di ritenuta che non può eccedere il 15 per cento.

Dalla rilevazione eseguita per l'anno 2011 emerge che le *royalties* percepite da soggetti di Hong Kong ammontano a complessivi 2,1 milioni di euro, a cui corrisponderebbero, secondo la vigente normativa, ritenute per circa 470.000 euro (2,1 milioni di euro x 75 per cento x 30 per cento).

A seguito dell'entrata in vigore della disciplina convenzionale, più favorevole, le ritenute potrebbero ridursi a circa 315.000 euro (2,1 milioni di euro x 15 per cento) con una diminuzione di gettito nell'ordine di 155.000 euro.

La disciplina fiscale interna di Hong Kong stabilisce l'applicazione di un'aliquota pari nella generalità dei casi al 4,95 per cento, applicata sui canoni corrisposti a non residenti. Dal momento che tale aliquota si colloca ben al di sotto di quella stabilita convenzionalmente, presumibilmente essa continuerà ad essere applicata in luogo di quest'ultima; conseguentemente, non si andrebbe a generare alcun effetto sul gettito dal momento che non si avrebbe alcun mutamento relativo all'entità del credito per imposte assolute all'estero (articolo 165 del TUIR).

Incidenza sul gettito: *perdita di gettito pari a 155.000 euro.*

#### 8. *Gli utili di capitale (articolo 13).*

La disposizione in esame disciplina il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti:

dall'alienazione di beni immobili situati nell'altro Stato contraente. Pertanto, la norma non considera le plusvalenze su immobili situati nello Stato di residenza dell'alienante o in uno Stato terzo rispetto ai contraenti;

dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione. Si considera proprietà mobiliare qualsiasi proprietà diversa da quella immobiliare e, quindi, si comprendono nella nozione anche i beni immateriali (ad esempio, l'avviamento);

dall'alienazione di navi e aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di tali navi o aeromobili;

in via residuale, dall'alienazione di ogni altro bene diverso dai precedenti.

Ai fini dell'individuazione del regime fiscale applicabile alle plusvalenze in argomento, occorre far riferimento non soltanto all'Accordo, ma anche alla disciplina interna, innanzitutto verificando se, nel caso specifico, ad esempio, per le plusvalenze realizzate in Italia non ricorra una delle ipotesi di esclusione o esenzione previste dall'articolo 23, comma 1, lettera *f*), del TUIR, ovvero dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997. Una volta accertato che la plusvalenza, in base alla disciplina interna, è soggetta a imposizione in Italia, si deve quindi verificare se l'Accordo esclude la tassazione in Italia del componente di reddito in esame.

Ciò premesso, dall'esame delle singole previsioni dell'articolo 13 elencate, emerge il quadro di riferimento di seguito riportato.

Per quanto riguarda gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, l'Accordo non prevede la tassazione in via esclusiva nel Paese in cui l'immobile è situato.

Ciò implica che gli utili derivanti dall'alienazione di immobili situati a Hong Kong posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia continueranno a concorrere alla formazione del reddito im-

nibile secondo le regole ordinarie, fermo restando il riconoscimento di un credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 22 dell'Accordo, pari alle imposte eventualmente assolte nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Peraltro, anche il meccanismo di riconoscimento del credito d'imposta nella sostanza replica quello già applicato in forza dell'articolo 165 del TUIR.

Anche per le plusvalenze derivanti da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione, la norma in commento non introduce un criterio di tassazione in via esclusiva del reddito nello Stato della stabile organizzazione. Pertanto, valgono le considerazioni svolte e la constatazione che anche a questi fini la disciplina convenzionale non dovrebbe produrre alcuna variazione di gettito.

Infine, per quanto concerne la disposizione residuale sugli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati, di cui al paragrafo 5 dell'articolo 13 in esame, viene introdotto il principio di tassazione esclusiva del reddito nel Paese di residenza dell'alienante. Ne consegue che gli utili derivanti dall'alienazione di quote di partecipazione detenute in società di capitali, obbligazioni e titoli similari non facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del cedente.

In generale, per effetto dell'entrata in vigore della disposizione convenzionale in commento l'Italia, ferme restando le esclusioni ed esenzioni già previste dalla disciplina interna vigente, potrebbe non più assoggettare a tassazione, secondo la disciplina interna, i seguenti redditi prodotti da soggetti di Hong Kong:

plusvalenze da cessione di partecipazioni in società residenti non qualificate e non negoziate in mercati regolamentati (articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del TUIR, ad eccezione di quelle quotate le quali sono escluse da imposizione);

proventi da cessione di diritti d'opzione o titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni non qualificate in società residenti;

plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso o da rimborso di titoli (individuali o di massa) non rappresentativi di merci e di certificati di massa non negoziati in mercati regolamentati (articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*), del TUIR ad eccezione di quelli quotati);

plusvalenze su contratti a termine conclusi fuori dei mercati regolamentati (articolo 67, comma 1, lettera *c-quater*) del TUIR).

In base ai dati disponibili per l'anno d'imposta 2011, quali risultano dal quadro SO della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta modello 770/2012 relativo all'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari delle operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria, risulta che le operazioni poste in essere nell'anno di riferimento ammontano a circa 6,5 milioni di euro.

In ordine alla quantificazione degli effetti sul gettito non è possibile fornire una determinazione puntuale a causa della irreperibilità di indicazioni in merito all'individuazione della natura degli

investimenti in argomento e all'ammontare di ritenute e di imposte sostitutive applicate alle plusvalenze realizzate.

In particolare, il quadro SO del modello 770 individua le operazioni imponibili poste in essere con l'intervento di intermediari professionali e degli altri soggetti indicati dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997 che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR. Sono invece escluse da tale comunicazione le operazioni imponibili poste in essere senza l'intervento di detti soggetti nonché quelle che non determinano l'emersione di materia imponibile perché escluse o esenti da imposizione o perché assoggettate a prelievo alla fonte a titolo definitivo nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito.

Fermo restando quanto rilevato, pur considerando che si tratta di un dato relativo alle operazioni imponibili e non alle plusvalenze, si ritiene di poter quantificare — in via del tutto approssimativa — che la diminuzione di gettito sia di circa 330.000 euro.

Tale ammontare è stato desunto considerando che le citate plusvalenze imponibili assommino prudenzialmente al 25 per cento dell'ammontare complessivo delle operazioni segnalate (6.500.000 euro) e, quindi, a 1,6 milioni di euro e che le ritenute o imposte sostitutive versate siano, attualmente, in prevalenza del 20 per cento e, quindi, pari a 330.000 euro circa.

La percentuale del 25 per cento è stata determinata in considerazione dell'andamento fluttuante dei mercati e assumendo che essa rappresenti prudenzialmente la remunerazione degli investimenti operati con riferimento a titoli azionari. Si è, inoltre, considerato il fatto che nel quadro SO del modello 770 non affluiscono le operazioni poste in essere dai soggetti di Hong Kong senza l'intervento degli intermediari professionali e che, pertanto, l'ammontare complessivo delle plusvalenze imponibili in Italia potrebbe essere influenzato anche da quest'ulteriore componente reddituale.

Ai fini della presente relazione occorre effettuare una valutazione avente ad oggetto l'eventuale recupero di gettito derivante dal minore credito di imposta che potrebbe essere recuperato in Italia per effetto dell'introduzione della normativa convenzionale in materia di tassazione dei *capital gain*.

Tuttavia, considerando che le plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli e di quote di società da parte di soggetti non residenti non costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta generale sui redditi e conseguentemente sui proventi in esame, non si effettua alcun prelievo di imposta.

Da ciò consegue che, in relazione a tale categoria di redditi, i soggetti residenti in Italia già in base alla vigente normativa non procedono al recupero di crediti di imposta per imposte estere.

In conclusione, l'entrata in vigore del regime di tassazione convenzionale dei *capital gain* potrebbe determinare una perdita di gettito per un importo di 330.000 euro per effetto dell'introduzione del principio di tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percipiente.

Incidenza sul gettito: *perdita di gettito di circa 330.000 euro.*

9. *Professioni indipendenti (articolo 14).*

La norma disciplina i redditi derivanti dall'esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di tipo indipendente.

L'ambito della categoria — in mancanza di disposizioni tassative, ad eccezione del requisito dell'indipendenza — consente di ritenere la categoria in questione speculare a quella dei redditi di lavoro autonomo disciplinata dall'articolo 53 del TUIR.

Per quanto concerne l'applicabilità della normativa convenzionale in relazione a redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da soggetti non residenti, è opportuno richiamare la modalità di tassazione indicata nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che prevede l'obbligo di assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo di imposta dei compensi erogati al non residente nella misura del 30 per cento.

La normativa convenzionale, prevedendo la tassazione nel Paese di residenza, dovrebbe teoricamente causare una perdita di gettito, ma l'applicazione del principio dell'imputabilità alla base fissa dei compensi erogati a residenti nel territorio di Hong Kong dovrebbe limitare tale eventuale perdita.

I dati desunti dal modello 770/2012 (Quadro relativo alla Comunicazione dei dati sulle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) indicano per tali redditi un ammontare complessivo imponibile pari a circa 80.000 euro e per le ritenute complessive applicate un importo di circa 11.000 euro. In mancanza di elementi circa la modalità di conseguimento dei redditi in esame, si ipotizza prudenzialmente che la totalità degli stessi sia stata conseguita senza l'ausilio della base fissa, determinando in tal senso una corrispondente perdita di gettito di circa 11.000 euro.

Incidenza sul gettito: *perdita di gettito di circa 11.000 euro.*

10. *Lavoro subordinato (articolo 15).*

Per quanto concerne le remunerazioni per lavoro subordinato, la disposizione convenzionale fissa il principio generale della tassazione nello Stato nel quale è svolta effettivamente la prestazione. Il paragrafo 2 introduce, però, una deroga a questa regola generale, che è rivolta a disciplinare principalmente i casi in cui l'azienda invia personale all'estero. La permanenza all'estero di questo personale è normalmente breve e, quindi, per facilitare tali situazioni, viene escluso qualsiasi potere impositivo da parte del Paese ospite a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;

pagamento delle remunerazioni da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Le remunerazioni percepite come corrispettivo di lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da un'impresa restano invece imponibili nello Stato dell'impresa stessa.

Per i soggetti residenti in Italia continuerà a operare il principio di tassazione mondiale, mentre per i lavoratori che non possono essere considerati residenti in Italia in base all'articolo 2 del TUIR o alla disciplina convenzionale, l'imposizione in Italia è limitata ai redditi ivi prodotti.

Per i redditi di lavoro dipendente non si dovrebbero apprezzare, quindi, significative variazioni di gettito.

Incidenza sul gettito: *non apprezzabile*.

#### 11. Artisti e sportivi (articolo 17).

L'attività svolta dagli artisti e dagli sportivi, qualunque sia la tipologia del reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente, impresa) viene disciplinata in modo unitario e tassata nello Stato in cui le prestazioni sono svolte. Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui i compensi non vengano erogati direttamente all'artista o allo sportivo, ma a un altro soggetto (ad esempio la società alla quale lo sportivo sia legato da rapporto di lavoro).

La norma, quindi, riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese da tali soggetti, anche se residenti all'estero, e, comunque, non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e da sportivi residenti in Italia per attività svolte presso la Regione amministrativa speciale di Hong Kong.

Dai dati disponibili per gli anni d'imposta 2011 (modello 770 semplificato) non si rilevano somme corrisposte a sportivi residenti nel territorio della Regione amministrativa speciale di Hong Kong e redditi assimilabili a tali attività erogati da sostituti di imposta italiani. Pertanto, si ritiene che non vi sarà nessuna variazione di gettito.

Incidenza sul gettito: *non apprezzabile*.

#### 12. Altri redditi (articolo 21).

La disposizione convenzionale prevede che agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli dell'Accordo si applichi il criterio di tassazione in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato il reddito. Tuttavia, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato, svolga nell'altro Stato un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione o



una professione indipendente tramite una base fissa, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 7 o 14 dell'Accordo.

L'applicazione della norma potrebbe portare a una diminuzione di gettito con riguardo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da soggetti residenti nel territorio della Regione amministrativa speciale di Hong Kong (sempre che non rientrino tra le prestazioni professionali disciplinate dall'articolo 14 dell'Accordo), prestazioni che, in base alla disciplina interna, sono assoggettate alla ritenuta in Italia, come redditi diversi, se derivano da attività svolte nel territorio dello Stato. Sostituire al luogo di svolgimento dell'attività quello della residenza potrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano, il che si tradurrebbe in un minore gettito.

I dati disponibili per l'anno d'imposta 2014 (modello 770 semplificato) evidenziano esigui importi di redditi da prestazioni di lavoro autonomo occasionale e importi relativi a redditi non classificati nelle voci predefinite. Pertanto, la conseguenza sugli effetti sul gettito non appare apprezzabile.

Incidenza sul gettito: *non apprezzabile*.

### 13. Entrata in vigore ed effetti sul gettito.

Nell'ipotesi di entrata in vigore dell'Accordo contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Regione amministrativa speciale di Hong Kong nel corso del 2014, la perdita di gettito per cassa, dal 2015, è valutata in 2.236.000 euro in ragione d'anno, come di seguito riepilogato.

| Effetti sul gettito                    |                    |
|--|--------------------|
| articolo 10 - dividendi                | - 1.740.000        |
| articolo 12 - <i>royalty</i>           | - 155.000          |
| articolo 13 - utili di capitale        | - 330.000          |
| articolo 14 - professioni indipendenti | - 11.000           |
| <b>Totale</b>                          | <b>- 2.236.000</b> |

### 14. Considerazioni in merito alle possibili conseguenze derivanti dallo scambio di informazioni di cui all'articolo 25 (scambio di informazioni).

Come richiamato nella premessa, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong è attualmente compresa tra i territori elencati nelle tre tipologie di *black-list*, previste rispettivamente dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del TUIR per contrastare l'emigrazione fittizia di residenti italiani verso Paesi e territori con regimi fiscali privilegiati, dall'articolo 110, comma 10, del TUIR per rendere ineducibili componenti negativi e spese da operazioni effettuate con Paesi o territori a fiscalità privilegiata e dall'articolo 167, comma 1, del TUIR per attrarre a tassazione i redditi delle *Controlled Foreign Companies*.

Deve essere ancora emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che istituisca la *white-list* di cui all'articolo 168-*bis* del TUIR, con cui saranno individuati Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (comma 1) e nei quali il livello di tassazione non sia sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia (comma 2).

La ratifica dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 25 (scambio di informazioni), potrebbe costituire quantomeno un passo verso il perseguimento delle previsioni del citato comma 1, il quale si riferisce, per tassative disposizioni di legge, agli articoli di seguito riportati;

articolo 10, comma 1, lettera *e-bis*), del TUIR (deduzione dei contributi versati a forme pensionistiche complementari);

articolo 73, comma 3, del TUIR (presunzione della residenza di soggetti passivi);

articolo 110, commi 10 e 12-*bis*, del TUIR (deduzione di spese e altri componenti negativi, anche relative a servizi resi da professionisti);

articolo 26, commi 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale);

articolo 27, comma 3-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (ritenute sui dividendi);

articolo 10-*ter*, commi 1 e 9, della legge n. 77 del 1983 (proventi di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari);

articolo 1, comma 1, e articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 239 del 1996 (ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari);

articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001 (interessi su titoli emessi da società per la privatizzazione del patrimonio pubblico).

Gli effetti, per un'auspicabile sempre crescente collaborazione tra le due Parti contraenti, contribuiranno al raggiungimento di maggiori livelli di trasparenza, con risvolti senz'altro positivi nel campo della lotta contro l'elusione e l'evasione fiscali, conseguiti anche attraverso lo sviluppo dello scambio informativo e la mutua assistenza tra le rispettive amministrazioni fiscali, che comporteranno emersione di base imponibile e riduzione di comportamenti fraudolenti, anche in considerazione del fatto che Hong Kong ha sostanzialmente aderito agli *standard* dell'OCSE sulla tassazione internazionale (fonte: OECD — *A progress Report on the jurisdictions surveyed by the OECD global Forum in implementing the Internationally Agreed Tax Standard, 18 may 2012*).

In quest'ottica, l'Accordo rappresenterà senza dubbio un contributo al processo di armonizzazione fiscale ed economica tra i Paesi.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

*1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'Accordo di cui si dà conto risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra l'Italia e la Regione amministrativa speciale di Hong Kong, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, nonché per prevenire le evasioni fiscali.

Nell'ambito della lotta all'evasione fiscale, si segnalano in particolare le disposizioni dell'articolo 25 (scambio di informazioni), che costituiscono la base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa, consentendo, fra l'altro, il superamento del segreto bancario in conformità agli *standard* dell'OCSE. Tali disposizioni costituiscono uno dei requisiti in base ai quali poter includere la Regione amministrativa speciale di Hong Kong nelle *white list* previste dall'ordinamento italiano.

*2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

Per quanto concerne l'Italia, l'Accordo di cui si relaziona riguarda, come indicato all'articolo 2, paragrafo 3, lettera (a), del testo, l'IRPEF di cui al titolo I del TUIR, l'IRES di cui al titolo II del TUIR, e l'IRAP istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

*3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Per quanto concerne l'applicazione della normativa sulle imposte sui redditi, in base all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne, fatto salvo quanto previsto all'articolo 169 del TUIR, in merito alla possibilità di derogare agli accordi contro la doppia imposizione, qualora le disposizioni del TUIR siano più favorevoli al contribuente.

Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

*4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, l'articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli accordi internazionali.

Pertanto l'intervento rispetta i principi costituzionali ivi stabiliti.

- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati, pertanto l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'Accordo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Ai sensi degli articoli 23 e 80 della Costituzione, nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sono attualmente all'esame del Parlamento disegni di legge di ratifica di accordi per evitare le doppie imposizioni tra Italia e la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non esistono giurisprudenza significativa né giudizi di costituzionalità in materia di doppie imposizioni.

## PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'Accordo non include alcuna clausola cosiddetta « della nazione più favorita »; pertanto, non possono essere estesi ai soggetti residenti della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, cui sarà appli-

cabile l'Accordo, eventuali disposizioni più favorevoli contenute in accordi differenti da quello in esame.

Inoltre, l'Accordo non si differenzia, nella sostanza, dall'attuale modello dell'OCSE, se non in alcuni aspetti derivanti dalla particolarità delle situazioni di diritto interno della Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Le disposizioni previste dal predetto modello dell'OCSE, riconosciuto in ambito internazionale, non contrastano con le norme europee.

A tale riguardo, si segnala altresì che altri Paesi dell'Unione europea, quali ad esempio Regno Unito, Francia e Spagna, hanno già concluso accordi della stessa specie con Hong Kong.

*11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento in trattazione.

*12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento è in linea con gli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale in materia di cooperazione amministrativa.

Inoltre, in considerazione della specificità della materia oggetto dell'intervento, si ritiene che lo stesso non presenti aspetti di incompatibilità con altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

*13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in materia.

*14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in materia.

*15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Nella stipula di accordi della specie, gli Stati membri dell'Unione europea si ispirano, per lo più, al modello dell'OCSE di convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, che ha l'obiettivo primario di ripartire la sovranità impositiva sul reddito derivante da transazioni finanziarie internazionali tra i Paesi contraenti, nonché di prevenire l'evasione e l'elusione fiscali anche

tramite lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali dei Paesi contraenti.

### PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le definizioni normative sono conformi, nella sostanza, a quelle contenute nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, nonché alle formulazioni contenute nel modello di convenzione dell'OCSE.

Inoltre, il paragrafo 3 dell'articolo 3 dell'Accordo in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione della Parte contraente relativa alle imposte oggetto dell'Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non essendo necessaria l'introduzione di disposizioni di adeguamento, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Nel testo dell'Accordo non sono presenti norme abrogative.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono previste all'interno dell'atto da recepire disposizioni aventi effetto retroattivo, né disposizioni delle altre tipologie indicate.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sono previste disposizioni di delega in materia.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti successivi all'entrata in vigore dell'Accordo né di natura legislativa, né di natura amministrativa.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati già in possesso delle competenti amministrazioni.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

## SEZIONE 1 — CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

A) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

L'Accordo firmato a Hong Kong il 14 gennaio 2013 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese si propone di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche fra Italia e Hong Kong, per eliminare il fenomeno della doppia imposizione e assicurare una più efficiente cooperazione amministrativa tesa al contrasto dell'evasione fiscale.

Non esistono precedenti accordi in materia fra i due Paesi.

Il *trend* delle esportazioni italiane verso Hong Kong è stato positivo nel 2013, con un aumento dell'8,72 per cento rispetto allo stesso periodo del 2012. L'Italia si posiziona al sedicesimo posto in assoluto tra i fornitori di Hong Kong e al terzo tra i Paesi europei (dopo Regno Unito e Germania e superando la Francia) con un valore di beni esportati pari a 7,04 miliardi di dollari USA.

L'interscambio commerciale tra Italia e Hong Kong nel periodo gennaio-novembre 2013 ha raggiunto i 9,9 miliardi di euro e il saldo attivo del nostro Paese ammonta a 4,18 miliardi di euro, superiore ai 3,93 miliardi di euro registrati in tutto l'anno precedente.

Il numero di aziende italiane stabilmente presenti a Hong Kong è di circa 400, attive principalmente nei settori della finanza, nella logistica e nella moda.

B) *Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

L'Accordo risponde, innanzitutto, alla necessità di evitare fenomeni di doppia imposizione, inoltre, risponde all'esigenza di definire una base giuridica di riferimento per gli operatori economici italiani che effettuano attività di interscambio commerciale e finanziario con Hong Kong.

L'Accordo prende in esame l'IRPEF, l'IRES, e l'IRAP.

Sono state considerate, in particolare, le esigenze degli operatori economici italiani di avere una chiara disciplina di riferimento.

L'atto internazionale, pertanto, fa riferimento agli aspetti fiscali relativi a beni immobili, utili alle imprese (anche in forma associata), navigazione marittima ed aerea, dividendi, interessi, canoni, *capital gain*, lavoro autonomo e dipendente, pensioni, proventi e remunerazioni di personale con funzioni pubbliche, artisti, sportivi, studenti e membri dei consigli di amministrazione, nonché relativi ad altri redditi di natura residuale.



- C) *Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Oltre a disciplinare compiutamente il fenomeno della doppia imposizione, l'Accordo predispone la base giuridica per la cooperazione tra le amministrazioni, anche in vista di una più efficace lotta contro l'evasione fiscale. L'Accordo prevede uno scambio di informazioni e ciò costituisce elemento utile ai fini di una possibile inclusione di Hong Kong nella *white-list* di cui all'articolo 168-bis del TUIR. Attualmente Hong Kong risulta essere una giurisdizione tra quelle inserite nei Paesi istituiti nella *black-list*, con la ratifica dell'Accordo si potrà facilitare l'iscrizione alla predetta *white-list*.

La verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sarà costituita dalla valutazione dell'incremento delle attività di interscambio commerciale e finanziario con Hong Kong.

- D) *Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Destinatarie degli effetti dell'intervento regolatorio sono tutte le categorie coinvolte nell'applicazione della disciplina convenzionale e, in particolar modo, le imprese italiane che intendono operare in Hong Kong, nonché le persone fisiche beneficiarie di redditi transfrontalieri.

#### SEZIONE 2 — PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO.

La negoziazione è avvenuta tra le amministrazioni finanziarie dei due Paesi, il Ministero dell'economia e delle finanze e la corrispondente istituzione straniera, tenuto conto delle esigenze rappresentate dagli operatori economici dei rispettivi Paesi. Uno degli aspetti tecnici fondamentali dell'Accordo riguarda, inoltre, lo scambio di informazioni tra i due Paesi che consente, fra l'altro, il superamento del segreto bancario secondo i più recenti *standard* dell'OCSE e il rafforzamento degli strumenti volti a combattere l'evasione e l'elusione fiscali.

#### SEZIONE 3 — VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO).

Il non intervento avrebbe comportato il permanere dell'assenza di una convenzione contro le doppie imposizioni, lasciando quindi gli operatori economici privi di un quadro giuridico di riferimento.

#### SEZIONE 4 — OPZIONE ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO.

La formulazione dell'intervento regolatorio secondo un modello diverso da quelli concordati in sede internazionale avrebbe

comportato un disarmonico allontanamento dalla prassi negoziale dell'Italia e dei Paesi dell'OCSE e dell'Unione europea in genere.

SEZIONE 5 — GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI.

*A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.*

La scelta di adottare una regolamentazione basata sul modello dell'OCSE risulta sicuramente vantaggiosa tenuto conto del contributo di certezza che lo stesso fornisce al mondo imprenditoriale italiano nell'attuale contesto economico; pertanto, si ritiene che l'intervento crei dei vantaggi in quanto rafforza gli strumenti volti a combattere l'evasione e l'elusione fiscali determinando, inoltre, le condizioni per un prevedibile aumento dell'interscambio commerciale tra i due Paesi.

L'unico svantaggio, nell'ipotesi di entrata in vigore dell'Accordo nel corso del 2014, è rappresentato dalla perdita di gettito per cassa, dal 2015, valutata in 2.236.000 euro in ragione d'anno.

Si presume che tale perdita verrà compensata nel corso degli anni dai vantaggi per gli operatori economici e per le imprese dei Paesi contraenti.

*B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*

I vantaggi derivanti dall'eliminazione delle doppie imposizioni saranno fruibili anche dalle micro, piccole e medie imprese che intendono operare con Hong Kong.

*C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.*

L'intervento regolatorio non prevede obblighi informativi a carico di destinatari diretti e indiretti.

*D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni*

*ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta e altro).*

La scelta di un'Accordo tra l'Italia e Hong Kong, benché comporti una perdita di gettito quantificata in 2.236.000 euro in ragione d'anno, consentirà un potenziamento dell'interscambio commerciale fra i due Paesi.

Si considera che gli uffici finanziari sono già attrezzati per assorbire gli effetti della nuova regolazione. Non sono richieste nuove risorse umane per farvi fronte.

La copertura finanziaria alla spesa prevista sarà assicurata nelle modalità previste dal disegno di legge di ratifica dell'Accordo stesso.

#### SEZIONE 6 — INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

L'eliminazione della doppia imposizione garantisce a persone fisiche e giuridiche la non discriminazione e ne favorisce l'inserimento nel mercato, determinando un positivo effetto sul regime di leale competitività, realizzato all'interno di un quadro normativo di riferimento.

#### SEZIONE 7 — MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

##### *A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

L'intervento regolatorio verrà posto in essere dalle amministrazioni fiscali dei rispettivi Stati, le quali attraverso gli appositi uffici opereranno le trattenute sui redditi o le tassazioni sulle attività secondo la disciplina vigente in ciascun Paese, evitando eventuali situazioni di disparità derivanti da una doppia tassazione.

Sono, pertanto, soggetti responsabili dell'intervento regolatorio le autorità amministrativo-fiscali delle Parti contraenti.

##### *B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).*

Oltre le pubblicazioni di legge, adeguata pubblicità alla ratifica dell'Accordo sarà data dalle autorità diplomatiche.

##### *C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

L'amministrazione fiscale è l'ente legittimato a gestire la materia, a promuovere accordi nel settore e, quindi, anche a verificare attraverso controlli diversificati a seconda dei settori interessati l'utilità dell'intervento e la portata dei suoi vantaggi sugli investitori.

L'intervento regolatorio scaturisce da un accordo internazionale i cui effetti sono valutabili nel quadro delle relazioni internazionali tenute con il Paese con il quale si realizzano, pertanto sarà compito delle rappresentanze diplomatico-consolari avere una funzione di vigilanza sull'attuazione dell'Accordo. I dati raccolti verranno trasmessi all'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

*D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.*

Consistenti modifiche all'ordinamento tributario nazionale potrebbero indurre a richiedere ulteriori modifiche dell'Accordo.

*E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.*

A cura del Ministero dell'economia e delle finanze verrà elaborata a cadenza biennale la VIR, nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- conformità agli *standard* concordati a livello internazionale;
- aumento dell'interscambio commerciale;
- diminuzione dell'evasione e dell'elusione fiscali.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.

## ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 2.236.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E  
IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI  
HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE PER  
EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI  
REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI



Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese:

Nell'intento di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali:

Hanno convenuto quanto segue:





## Capitolo I

## CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

## Articolo 1

SOGGETTI

Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di una o di entrambe le Parti Contraenti.

## Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di una Parte Contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare:
  - (a) per quanto concerne l'Italia:
    - (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
    - (ii) l'imposta sul reddito delle società;
    - (iii) l'imposta regionale sulle attività produttive;ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.
  - (b) per quanto concerne la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong:



- (i) l'imposta sugli utili;
  - (ii) l'imposta sui salari; e
  - (iii) l'imposta sulla proprietà;
- ancorché riscosse mediante accertamento.
4. L'Accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la firma del presente Accordo in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti, nonché ad ogni altra imposta che rientra nel campo di applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo che una Parte Contraente potrà istituire in futuro. Le autorità competenti delle Parti contraenti comunicheranno vicendevolmente le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
  5. Le imposte esistenti, nonché le imposte istituite dopo la firma del presente Accordo, sono di seguito definite quali "imposta italiana" oppure "imposta della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong", a seconda del contesto.

## Capitolo II

### DEFINIZIONI

#### Articolo 3

#### DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
  - (a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;



- (b) l'espressione "Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong" designa ogni territorio in cui si applica la legislazione fiscale della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese;
- (c) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- (d) l'espressione "autorità competente" designa:
- (i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - (ii) nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, il *Commissioner of Inland Revenue*, un suo rappresentante autorizzato o ogni persona o ente autorizzato a svolgere le attuali funzioni del *Commissioner* o funzioni analoghe;
- (e) le espressioni "una Parte Contraente" e "l'altra Parte Contraente" designano, a seconda del contesto, l'Italia o la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong;
- (f) le espressioni "impresa di una Parte Contraente" e "impresa dell'altra Parte Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di una Parte Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altra Parte Contraente;
- (g) per "traffico internazionale" si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di una Parte Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altra Parte Contraente;
- (h) il termine "nazionali", per quanto riguarda l'Italia, designa:
- (i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza italiana;
  - (ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in Italia;
- (i) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;



- (j) il termine "imposta" designa l'imposta italiana o l'imposta della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, a seconda del contesto.
2. Nel presente Accordo, le espressioni "imposta italiana" e "imposta della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong" non includono gli importi che rappresentano sanzioni o interessi applicati ai sensi della legislazione di una delle Parti contraenti relativamente alle imposte cui si applica il presente Accordo ai sensi dell'Articolo 2.
3. Per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte Contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte relativamente alle imposte cui si applica l'Accordo, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detta Parte sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detta Parte.

#### Articolo 4

#### RESIDENTI

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di una Parte Contraente" designa:
- (a) per quanto riguarda l'Italia, ogni persona che, in virtù della legislazione italiana, è ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in Italia soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in Italia;
- (b) per quanto riguarda la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong,
- (i) ogni persona che risiede abitualmente nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong;



- (ii) ogni persona che soggiorna nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong per un periodo superiore a 180 giorni durante un esercizio fiscale o per un periodo superiore a 300 giorni in due esercizi fiscali consecutivi, uno dei quali è l'esercizio rilevante;
  - (iii) una società costituita nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong o una società che, se costituita al di fuori della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, sia normalmente diretta o controllata nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong;
  - (iv) ogni altra persona costituita ai sensi della legislazione della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong o, se costituita al di fuori della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, che sia normalmente diretta o controllata nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong.
- (c) per quanto riguarda entrambe le Parti Contraenti, il Governo o una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambe le Parti Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
- (a) detta persona è considerata residente solo della Parte nella quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambe le Parti, è considerata residente solo della Parte nella quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
  - (b) se non si può determinare la Parte nella quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuna delle Parti, essa è considerata residente solo della Parte in cui soggiorna abitualmente;
  - (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambe le Parti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuna di esse, le autorità competenti delle Parti Contraenti risolvono la questione di comune accordo.



3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambe le Parti Contraenti, le autorità competenti delle Parti Contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo tenuto conto della sede della sua direzione effettiva. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio o esenzione d'imposta previsti dall'Accordo.

#### Articolo 5

#### STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
  - (a) una sede di direzione;
  - (b) una succursale;
  - (c) un ufficio;
  - (d) un'officina;
  - (e) un laboratorio; e
  - (f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende altresì:
  - (a) un cantiere o un progetto di costruzione, di installazione o di montaggio, o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo se la durata di tale cantiere, progetto o attività oltrepassa sei mesi;
  - (b) la prestazione di servizi (ivi compresi i servizi di consulenza) da parte di un'impresa, tramite dipendenti o altro personale assunto



dall'impresa a tale scopo, in relazione a un cantiere, un progetto o ad attività di supervisione di cui al comma (a), se tali servizi continuano in una Parte Contraente in relazione a detto cantiere, progetto o attività per un periodo o periodi che in totale oltrepassano sei mesi in un periodo di dodici mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
  - (a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
  - (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  - (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
  - (d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
  - (e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
  - (f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui ai commi da (a) a (e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.
  
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa e dispone in una Parte contraente di poteri che essa esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quella Parte in relazione ad ogni attività intrapresa da questa persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.



6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in una Parte Contraente per il solo fatto che essa esercita in detta Parte la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
7. Il fatto che una società residente di una Parte Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altra Parte Contraente ovvero svolga la propria attività in questa altra Parte (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

### Capitolo III

#### IMPOSIZIONE DEI REDDITI

##### Articolo 6

##### REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di una Parte Contraente deriva da beni immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta altra Parte.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che a essa è attribuito dal diritto della Parte Contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. L'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, cave, sorgenti e altre risorse naturali sono considerati altresì "beni immobili". Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.





4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

#### Articolo 7

#### UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di una Parte Contraente sono imponibili soltanto in detta Parte, a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altra Parte Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili che sono attribuibili alla stabile organizzazione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 sono imponibili in detta altra Parte.
2. Ai fini del presente Articolo e dell'Articolo 22, gli utili che sono attribuibili in ciascuna Parte Contraente alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti, in particolare nelle sue operazioni con altre parti dell'impresa, se si fosse trattato di un'impresa distinta e indipendente svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenuto conto delle funzioni svolte, dei beni utilizzati e dei rischi assunti dall'impresa attraverso la stabile organizzazione e attraverso le altre parti dell'impresa stessa.
3. Qualora, in conformità con il paragrafo 2, una Parte Contraente proceda a rettificare gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione di un'impresa di una delle Parti contraenti e di conseguenza assoggetti a tassazione gli utili dell'impresa che sono stati tassati nell'altra Parte Contraente, detta altra Parte, nella misura necessaria ad eliminare la doppia imposizione, effettua una rettifica corrispondente qualora concordi con la rettifica effettuata dalla prima Parte Contraente; se l'altra Parte Contraente non concorda con la rettifica effettuata, le Parti contraenti elimineranno di comune accordo la doppia imposizione che ne risulta.
4. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali Articoli non sono modificate da quelle del presente Articolo.



## Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA

1. Gli utili che un'impresa di una Parte Contraente deriva dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detta Parte.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

## Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché
  - (a) un'impresa di una Parte Contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altra Parte Contraente, o
  - (b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di una Parte Contraente e di un'impresa dell'altra Parte Contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza.
2. Allorché una Parte Contraente include tra gli utili di un'impresa di detta Parte - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altra Parte Contraente è stata sottoposta a tassazione in detta altra Parte, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa della prima Parte se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, l'altra Parte procede ad un'apposita rettifica dell'ammontare dell'imposta ivi applicata su tali



utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità con la procedura amichevole di cui all'Articolo 24 del presente Accordo.

#### Articolo 10

#### DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di una Parte Contraente a un residente dell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta altra Parte.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nella Parte Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità con la legislazione di detta Parte, ma se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altra Parte Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Le autorità competenti delle Parti contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente Articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione della Parte di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di una Parte Contraente, eserciti nell'altra Parte Contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.



5. Qualora una società residente di una Parte Contraente ricavi utili o redditi dall'altra Parte Contraente, detta altra Parte non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detta altra Parte o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detta altra Parte, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detta altra Parte.
6. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente Articolo mediante tale creazione o cessione.

## Articolo 11

### INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da una Parte Contraente e pagati a un residente dell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta altra Parte.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nella Parte Contraente dalla quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detta Parte, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altra Parte Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 12,5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti delle Parti contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da una Parte Contraente e pagati a un residente dell'altra Parte Contraente sono esenti da imposta in detta Parte se:
  - (a) detto residente è il beneficiario effettivo degli interessi e il debitore degli interessi è il Governo di detta Parte Contraente o un suo ente locale; o



- (b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altra Parte Contraente o a una sua suddivisione politica o amministrativa o a un suo ente locale; oppure
- (c) gli interessi sono pagati ad altri enti o organismi (compresi gli istituti finanziari) interamente posseduti o nominati dal Governo di una Parte Contraente o una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale e che svolgono attività di carattere governativo.
4. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a tali titoli. Le penali per ritardato pagamento non sono considerate come interessi ai fini del presente Articolo.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di una Parte Contraente, eserciti nell'altra Parte Contraente dalla quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.
6. Gli interessi si considerano provenienti da una Parte Contraente quando il debitore è un residente di detta Parte. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di una Parte Contraente, ha in una Parte Contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dalla Parte in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, per una qualsivoglia ragione, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte



eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuna Parte Contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

8. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente Articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

## Articolo 12

### CANONI

1. I canoni provenienti da una Parte Contraente e pagati a un residente dell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta altra Parte.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nella Parte Contraente dalla quale essi provengono e in conformità con la legislazione di detta Parte, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altra Parte Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti delle Parti contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente Articolo, il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il *software*, le pellicole cinematografiche o le pellicole o le registrazioni utilizzate per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di una Parte Contraente, eserciti nell'altra Parte Contraente dalla quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si



ricollegano effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

5. I canoni si considerano provenienti da una Parte Contraente quando il debitore è un residente di detta Parte. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di una Parte Contraente, ha in una Parte Contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico di tale stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dalla Parte in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, per una qualsivoglia ragione, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuna Parte Contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.
7. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente Articolo per mezzo di detta creazione o cessione.



## Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di una Parte Contraente deriva dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 e situati nell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta altra Parte.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di una Parte Contraente ha nell'altra Parte Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di una Parte Contraente nell'altra Parte Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detta altra Parte.
3. Gli utili che un'impresa di una Parte Contraente deriva dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo in detta Parte Contraente.
4. Gli utili che un residente di una Parte Contraente ritrae dall'alienazione di azioni di una società derivanti più del 50% del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta altra Parte. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli utili derivanti dall'alienazione di azioni quotate in una borsa valori di una delle Parti contraenti o in qualsiasi altra borsa valori concordata tra le autorità competenti.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nella Parte Contraente di cui l'alienante è residente.

## Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di una Parte Contraente deriva dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detta Parte, ad eccezione delle seguenti





circostanze, nelle quali detti redditi sono imponibili anche nell'altra Parte Contraente:

- (a) se egli dispone abitualmente nell'altra Parte Contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, sono imponibili in detta altra Parte Contraente unicamente i redditi imputabili a detta base fissa; oppure
  - (b) se egli soggiorna nell'altra Parte Contraente per un periodo o periodi che ammontano a, o oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso del periodo d'imposta considerato; in tal caso, sono imponibili in detta altra Parte unicamente i redditi derivati dalle sue attività svolte in detta altra Parte.
2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

#### Articolo 15

#### LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli Articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di una Parte Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detta Parte, a meno che tale attività non sia svolta nell'altra Parte Contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detta altra Parte.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di una Parte Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altra Parte Contraente sono imponibili soltanto nella prima Parte Contraente se:
  - (a) il beneficiario soggiorna nell'altra Parte per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso del periodo d'imposta considerato, e



- (b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altra Parte, e
  - (c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altra Parte.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da un'impresa di una Parte Contraente sono imponibili solo in detta Parte.
  4. Se un residente di una Parte Contraente diviene residente dell'altra Parte Contraente, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attività dipendente svolta nella prima Parte come indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfettari di natura analoga sono imponibili in detta Parte Contraente.

#### Articolo 16

### COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

I compensi degli amministratori e le altre retribuzioni analoghe che un residente di una Parte Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altra Parte Contraente, sono imponibili in detta altra Parte.

#### Articolo 17

### ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di una Parte Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altra Parte Contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, cinema, radio o televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detta altra Parte.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito



può essere tassato nella Parte Contraente in cui dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15.

#### Articolo 18

##### PENSIONI

1. Fatta salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di una Parte Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questa Parte. Tuttavia, tali pensioni e remunerazioni analoghe sono imponibili anche nell'altra Parte Contraente se esse provengono da tale Parte contraente.
2. Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe provenienti da una Parte Contraente comprendono i pagamenti di fondi pensione o piani pensionistici cui possono partecipare persone fisiche per ottenere prestazioni pensionistiche, laddove tale fondo pensione o piano pensionistico sia riconosciuto ai fini fiscali o regolamentato in conformità con la legislazione di detta Parte Contraente.

#### Articolo 19

##### FUNZIONI PUBBLICHE

1. (a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate dal Governo di una Parte Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detta Parte o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detta Parte.
- (b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altra Parte Contraente se i servizi sono resi in detta Parte e la persona fisica è un residente di detta Parte che:
  - (i) per quanto riguarda la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, ne abbia il diritto di soggiorno e, per quanto riguarda l'Italia, ne abbia la nazionalità; oppure
  - (ii) non sia divenuto residente di detta Parte al solo scopo di rendervi i servizi.



2. (a) Le pensioni corrisposte dal Governo di una Parte Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detta Parte o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in questa Parte.
- (b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili anche nell'altra Parte Contraente qualora la persona fisica sia un residente di detta Parte e
  - (i) per quanto riguarda la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, ne abbia il diritto di soggiorno;
  - (ii) per quanto riguarda l'Italia, ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni ed altre remunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da una Parte Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

## Articolo 20

### STUDENTI

1. Le somme che uno studente, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in una Parte Contraente, residente dell'altra Parte Contraente e che soggiorna nella prima Parte contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detta Parte, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detta Parte.
2. I benefici previsti dal presente Articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nella prima Parte contraente.



**Articolo 21****ALTRI REDDITI**

1. Gli elementi di reddito di un residente di una Parte Contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili soltanto in questa Parte.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di una Parte contraente, eserciti nell'altra Parte contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.
3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attività da cui ritraggono i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attività eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuna Parte Contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.
4. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento dei diritti produttivi del reddito sia stato quello di ottenere i benefici del presente Articolo per mezzo di tale costituzione o trasferimento.



## Capitolo IV

## METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

## Articolo 22

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità con i seguenti paragrafi del presente Articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'Articolo 2 del presente Accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

L'imposta pagata nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong per la quale spetta la detrazione è solo l'ammontare pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana.

3. Per quanto concerne la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, fatte salve le disposizioni della legislazione della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong in materia di detraibilità



dell'imposta pagata in una giurisdizione al di fuori della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong sull'imposta dovuta nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong (che non incide sul principio generale del presente Articolo), l'imposta italiana pagata ai sensi della legislazione italiana e in conformità con il presente Accordo, sia direttamente che tramite detrazione, sul reddito che una persona che è residente della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong ritrae da fonti situate in Italia, sarà ammessa in detrazione dall'imposta della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong dovuta per tale reddito, a condizione che il credito così concesso non ecceda l'ammontare dell'imposta della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong calcolata su tale reddito in conformità con la legislazione della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong.

4. Se, in conformità con una disposizione del presente Accordo, i redditi derivati da un residente di una Parte Contraente sono esenti da imposta in detta Parte, tale Parte può tuttavia, nel calcolare l'imposta sui restanti redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.

#### Capitolo V

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI

#### Articolo 23

#### NON DISCRIMINAZIONE

1. Le persone che, nel caso della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, ne abbiano il diritto di soggiorno o siano ivi registrate o altrimenti costituite, e, nel caso dell'Italia, abbiano la nazionalità italiana, non sono assoggettate nell'altra Parte contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le persone che hanno il diritto di soggiorno o sono registrate o altrimenti costituite in detta altra Parte (ove detta altra Parte sia la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong) o i nazionali di detta altra Parte (ove detta altra Parte sia l'Italia) che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di una o di entrambe le Parti contraenti.



2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di una Parte contraente ha nell'altra Parte Contraente non può essere in questa altra Parte meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detta altra Parte che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a una Parte contraente di accordare ai residenti dell'altra Parte contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11, del paragrafo 6 dell'articolo 12 e del paragrafo 3 dell'articolo 21, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da una impresa di una Parte Contraente ad un residente dell'altra Parte contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente della prima Parte.
4. Le imprese di una Parte Contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altra Parte Contraente, non sono assoggettate nella prima Parte Contraente ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura della prima Parte.

#### Articolo 24

#### PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da una o da entrambe le Parti contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di queste Parti, sottoporre il proprio caso all'autorità competente della Parte contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 23, a quella della Parte contraente in cui ha il diritto di soggiorno o in cui sia registrata o altrimenti costituita (nel caso della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong) o di cui abbia la nazionalità (nel caso dell'Italia). Il caso deve essere sottoposto entro due anni che seguono la prima notifica della





misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso tramite amichevole composizione con l'autorità competente dell'altra Parte contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme al presente Accordo.
3. Le autorità competenti delle Parti Contraenti faranno del loro meglio per risolvere tramite amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo. Esse potranno altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordo.
4. Le autorità competenti delle Parti Contraenti potranno comunicare direttamente tra loro, anche attraverso una commissione congiunta formata dalle autorità stesse o da loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
5. Quando,
  - (a) ai sensi del paragrafo 1, una persona abbia sottoposto il proprio caso all'autorità competente di una Parte Contraente sulla base del fatto che le misure di una o di entrambe le Parti Contraenti sono risultate per quella persona in un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, e
  - (b) le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso ai sensi del paragrafo 2 entro due anni dalla data in cui esso è stato sottoposto all'autorità competente dell'altra Parte contraente,

ogni questione irrisolta derivante dal caso stesso sarà sottoposta ad arbitrato su richiesta della persona interessata e a condizione che entrambe le autorità competenti e la persona convengano per iscritto di essere vincolate dalla decisione della commissione arbitrale. Tuttavia, tali questioni irrisolte non saranno sottoposte ad arbitrato se una decisione sulle stesse è già stata pronunciata da un organo giudiziario o amministrativo di una delle due Parti. La decisione della commissione arbitrale su un caso specifico sarà vincolante per entrambe le Parti contraenti in relazione a quel caso e sarà applicata a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali delle Parti. Le autorità



competenti delle Parti contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

## Articolo 25

### SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni del presente Accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne delle Parti contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria al presente Accordo. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'Articolo 1.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da una Parte contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detta Parte e saranno comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad una Parte contraente l'obbligo:
  - (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altra Parte contraente;
  - (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altra Parte contraente;
  - (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.



4. Se le informazioni sono richieste da una Parte Contraente in conformità con il presente Articolo, l'altra Parte Contraente utilizzerà i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detta altra Parte. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad una Parte contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché la stessa non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che una Parte Contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

#### Articolo 26

### **MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI**

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

#### Articolo 27

### **DISPOSIZIONI VARIE**

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano il diritto di ciascuna Parte contraente all'applicazione della legislazione e delle misure nazionali dirette a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, siano o meno indicate come tali.

#### Capitolo VI

### DISPOSIZIONI FINALI



**Articolo 28****ENTRATA IN VIGORE**

Ciascuna delle Parti Contraenti notificherà all'altra il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima di tali notifiche e avrà effetto:

(a) in Italia:

- (i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore;
- (ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore;

(b) nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong:

con riferimento alle imposte della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, per ciascun anno di accertamento che inizia il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore.

**Articolo 29****CESSAZIONE**

Il presente Accordo rimarrà in vigore sino alla cessazione da parte di una delle Parti Contraenti. Ciascuna Parte contraente può terminare l'Accordo, notificando per iscritto all'altra Parte contraente la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ciascun anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo. In tale caso, l'Accordo cesserà di avere effetto:

(a) in Italia:




- (i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è data la notifica;
  - (ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è data la notifica;
- (b) nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong:

con riferimento alle imposte della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, per ciascun anno di accertamento che inizia il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno solare successivo a quello in cui è data la notifica.


IN FEDE DI CIÒ i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a HONG KONG, il 14 giorno di GENNAIO 2013 in duplice esemplare, nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo  
della Repubblica Italiana



Per il Governo della Regione  
Amministrativa Speciale  
di Hong Kong  
della Repubblica Popolare Cinese



### PROTOCOLLO

all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (l'«Accordo»), i Governi delle Parti contraenti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante dell'Accordo.

Resta inteso che:

1. con riferimento al paragrafo 3(c) dell'Articolo 11, le autorità competenti delle Parti contraenti si informeranno reciprocamente per iscritto circa gli enti o gli organismi cui si applica il paragrafo.
2. con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alla Banca d'Italia o all'Istituto Italiano per il Commercio Estero (I.C.E.) sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.
3. con riferimento al paragrafo 5 dell'Articolo 24, le due Parti contraenti considerano che l'applicazione delle agevolazioni e l'esecuzione dei rimborsi in seguito a un accordo reciproco dovrebbero rimanere legate ai termini previsti dalle rispettive legislazioni nazionali per l'avvio delle procedure.
4. con riferimento all'Articolo 25, le disposizioni ivi contenute non impediscono che le autorità della Repubblica Italiana, per le imposte gestite e applicate da dette autorità fiscali, utilizzino la documentazione costituita da accertamenti, calcoli, tabulati, elenchi, relazioni e prodotti analoghi, derivanti dall'uso lecito delle informazioni scambiate ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 25.

Resta inoltre inteso che, se in qualunque momento successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, ai sensi di qualsiasi accordo tra la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong e una terza giurisdizione che faccia parte del *Global Forum on Transparency and*



*Exchange of Information for Tax Purposes.* la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong convenga di scambiare informazioni relative ad imposte diverse da quelle che rientrano nel campo di applicazione del presente Accordo, in tal caso la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong avvierà con sollecitudine negoziati con la Repubblica Italiana al fine di estendere il campo di applicazione dell'Articolo 25 a tali altre imposte.


5. con riferimento all'Articolo 25, le informazioni non saranno divulgate a terze giurisdizioni per nessuna finalità senza il preventivo consenso dell'autorità competente della Parte Contraente che fornisce le informazioni.
6. con riferimento all'Italia:
  - (a) le imposte riscosse in una Parte Contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta del contribuente o della Parte di cui questi è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni del presente Accordo.
  - (b) le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione della Parte Contraente tenuta ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale della Parte Contraente di cui il contribuente è residente che certifichi che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dall'Accordo.
  - (c) le autorità competenti delle Parti contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo, in conformità con le disposizioni dell'Articolo 24 del presente Accordo.
  - (d) le disposizioni del comma (c) del presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione, di comune accordo, da parte delle Parti contraenti di altre procedure per l'applicazione delle limitazioni previste dall'Accordo.




IN FEDE DI CIO i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a ~~ROMA~~ il ~~15~~ giorno di ~~aprile~~ 20... in  
duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti  
egualmente fede.


Per il Governo  
della Repubblica Italiana



Per il Governo della Regione  
Amministrativa Speciale  
di Hong Kong  
della Repubblica Popolare Cinese





Ministero del Commercio  
Internazionale  
  
Per copia conforme

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN  
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG  
SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC  
OF CHINA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH  
RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF  
FISCAL EVASION



The Government of the Italian Republic and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China:

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion;

Have agreed as follows:



## Chapter I

## SCOPE OF THE AGREEMENT

## Article 1

PERSONS COVERED

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting Parties.

## Article 2

TAXES COVERED

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting Party or of its political or administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.
3. The existing taxes to which this Agreement shall apply are in particular:
  - (a) in the case of the Hong Kong Special Administrative Region,
    - (i) profits tax;
    - (ii) salaries tax; and
    - (iii) property tax;whether or not charged under personal assessment;



- (b) in the case of Italy,
- (i) the personal income tax;
  - (ii) the corporate income tax;
  - (iii) the regional tax on productive activities;
- whether or not they are collected by withholding at source.
4. This Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes, as well as any other taxes falling within paragraphs 1 and 2 of this Article which a Contracting Party may impose in future. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws.
5. The existing taxes, together with the taxes imposed after the signature of this Agreement, are hereinafter referred to as "Hong Kong Special Administrative Region tax" or "Italian tax", as the context requires.

## Chapter II

### DEFINITIONS

#### Article 3

#### GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
- (a) the term "Hong Kong Special Administrative Region" means any territory where the tax laws of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China apply;
  - (b) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area



beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with international law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters:

- (c) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
- (d) the term "competent authority" means:
  - (i) in the case of the Hong Kong Special Administrative Region, the Commissioner of Inland Revenue or his authorized representative or any person or body authorized to perform any functions at present exercisable by the Commissioner or similar functions;
  - (ii) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance;
- (e) the terms "a Contracting Party" and "the other Contracting Party" mean the Hong Kong Special Administrative Region or Italy, as the context requires;
- (f) the terms "enterprise of a Contracting Party" and "enterprise of the other Contracting Party" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting Party and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting Party;
- (g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting Party, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting Party;
- (h) the term "national", in relation to Italy, means:
  - (i) any individual possessing the citizenship of Italy; and
  - (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in Italy;



- (b) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
  - (c) the term "tax" means the Hong Kong Special Administrative Region tax or Italian tax, as the context requires.
2. In this Agreement, the terms "Hong Kong Special Administrative Region tax" and "Italian tax" do not include any amount which represents a penalty or interest imposed under the laws of either Contracting Party relating to the taxes to which this Agreement applies by virtue of Article 2.
3. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party for the purposes of the taxes to which this Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

#### Article 4

#### RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting Party" means:
- (a) in the case of the Hong Kong Special Administrative Region:
    - (i) any individual who ordinarily resides in the Hong Kong Special Administrative Region;
    - (ii) any individual who stays in the Hong Kong Special Administrative Region for more than 180 days during a year of assessment or for more than 300 days in two consecutive years of assessment one of which is the relevant year of assessment;



- (iii) a company incorporated in the Hong Kong Special Administrative Region or, if incorporated outside the Hong Kong Special Administrative Region, being normally managed or controlled in the Hong Kong Special Administrative Region;
  - (iv) any other person constituted under the laws of the Hong Kong Special Administrative Region or, if constituted outside the Hong Kong Special Administrative Region, being normally managed or controlled in the Hong Kong Special Administrative Region;
- (b) in the case of Italy, any person who, under the laws of Italy, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. This term, however, does not include any person who is liable to tax in Italy in respect only of income from sources in Italy;
- (c) in the case of either Contracting Party, the Government or any of its political or administrative subdivision or local authority.
2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting Parties, then his status shall be determined as follows:
- (a) he shall be deemed to be a resident only of the Party in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Parties, he shall be deemed to be a resident only of the Party with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
  - (b) if the Party in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Party, he shall be deemed to be a resident only of the Party in which he has an habitual abode;
  - (c) if he has an habitual abode in both Parties or in neither of them, the competent authorities of the Contracting Parties shall settle



the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting Parties, the competent authorities of the Contracting Parties shall endeavour to settle the question by mutual agreement having regard to its place of effective management. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to claim any relief or exemption from tax provided for by this Agreement.

### Article 5

#### PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
2. The term "permanent establishment" includes especially:
  - (a) a place of management;
  - (b) a branch;
  - (c) an office;
  - (d) a factory;
  - (e) a workshop; and
  - (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.
3. The term "permanent establishment" also encompasses:
  - (a) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only if such site, project or activities last more than six months;





- (b) the furnishing of services (including consultancy services) by an enterprise, through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, in connection with a site, a project or supervisory activities referred to in subparagraph (a), if those services continue within a Contracting Party in connection with such site, project or activities for a period or periods aggregating more than six months within any twelve-month period.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:
- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
- (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.
5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 6



applies - is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises in a Contracting Party an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Party in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting Party merely because it carries on business in that Party through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.
7. The fact that a company which is a resident of a Contracting Party controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting Party, or which carries on business in that other Party (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

### Chapter III

## TAXATION OF INCOME

### Article 6

#### INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting Party from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting Party may be taxed in that other Party.
2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting Party in which the property in



question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, quarries, sources and other natural resources shall also be considered as "immovable property". Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to the income from immovable property used for the performance of independent personal services.

#### Article 7

#### BUSINESS PROFITS

1. Profits of an enterprise of a Contracting Party shall be taxable only in that Party unless the enterprise carries on business in the other Contracting Party through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits that are attributable to the permanent establishment in accordance with the provisions of paragraph 2 may be taxed in that other Party.
2. For the purposes of this Article and Article 22, the profits that are attributable in each Contracting Party to the permanent establishment referred to in paragraph 1 are the profits it might be expected to make, in particular in its dealings with other parts of the enterprise, if it were a separate and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions, taking into account the functions performed, assets used and risks assumed by the enterprise through the permanent establishment and through the other parts of the enterprise.



3. Where, in accordance with paragraph 2, a Contracting Party adjusts the profits that are attributable to a permanent establishment of an enterprise of one of the Contracting Parties and taxes accordingly profits of the enterprise that have been charged to tax in the other Party, the other Contracting Party shall, to the extent necessary to eliminate double taxation, make an appropriate adjustment if it agrees with the adjustment made by the first-mentioned Party; if the other Contracting Party does not so agree, the Contracting Parties shall eliminate any double taxation resulting therefrom by mutual agreement.
4. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

#### Article 8

#### SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits of an enterprise of a Contracting Party from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that Party.
2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

#### Article 9

#### ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where:
  - (a) an enterprise of a Contracting Party participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting Party, or
  - (b) the same persons participate directly or indirectly in the



management, control or capital of an enterprise of a Contracting Party and an enterprise of the other Contracting Party.

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting Party includes in the profits of an enterprise of that Party - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting Party has been charged to tax in that other Party and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Party if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other Party shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. Any such adjustment shall be made only in accordance with the mutual agreement procedure provided for by Article 24 of this Agreement.

#### Article 10

#### DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting Party to a resident of the other Contracting Party may be taxed in that other Party.
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting Party of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that Party, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting Party, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.

The competent authorities of the Contracting Parties shall by mutual



agreement settle the mode of application of this limitation. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the Party of which the company making the distribution is a resident.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting Party, carries on business in the other Contracting Party of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein or performs in that other Party independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
5. Where a company which is a resident of a Contracting Party derives profits or income from the other Contracting Party, that other Party may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other Party or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other Party, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other Party.
6. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the shares or other rights in respect of which the dividend is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.



**Article 11****INTEREST**

1. Interest arising in a Contracting Party and paid to a resident of the other Contracting Party may be taxed in that other Party.
2. However, such interest may also be taxed in the Contracting Party in which it arises and according to the laws of that Party, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting Party, the tax so charged shall not exceed 12.5 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting Parties shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting Party and paid to a resident of the other Contracting Party shall be exempt from tax in that Party if:
  - (a) the said resident is the beneficial owner of the interest and the interest is paid by the Government of that Contracting Party or a local authority thereof; or
  - (b) the interest is paid to the Government of the other Contracting Party or any of its political or administrative subdivision or local authority; or
  - (c) the interest is paid to any agency or instrumentality (including a financial institution) wholly owned or appointed by the Government of a Contracting Party or any of its political or administrative subdivision or local authority and which carries out activities of a governmental nature.
4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.



5. The provisions of paragraphs 1 to 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting Party, carries on business in the other Contracting Party in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Party independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting Party when the payer is a resident of that Party. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting Party or not, has in a Contracting Party a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Party in which the permanent establishment or fixed base is situated.
7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest exceeds, for whatever reasons, the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting Party, due regard being had to the other provisions of this Agreement.
8. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the debt-claim in respect of which the interest is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.





## Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting Party and paid to a resident of the other Contracting Party may be taxed in that other Party.
2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting Party in which they arise, and according to the laws of that Party, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting Party, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting Parties shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.
3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including software, cinematograph-films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting Party, carries on business in the other Contracting Party in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Party independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting Party when the payer is a resident of that Party. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting Party or not, has in a Contracting Party a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred.



and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the Party in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties exceeds, for whatever reasons, the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting Party, due regard being had to the other provisions of this Agreement.
7. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights in respect of which the royalties are paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

### Article 13

#### CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting Party from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting Party may be taxed in that other Party.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting Party has in the other Contracting Party or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting Party in the other Contracting Party for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other Party.
3. Gains derived by an enterprise of a Contracting Party from the



alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that Party.

4. Gains derived by a resident of a Contracting Party from the alienation of shares of a company deriving more than 50 per cent of its asset value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting Party may be taxed in that other Party. However, this paragraph does not apply to gains derived from the alienation of shares quoted on a stock exchange of either Contracting Party or any other stock exchange as may be agreed between the competent authorities.
5. Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting Party of which the alienator is a resident.

#### Article 14

#### INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting Party in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that Party except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting Party:
  - (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting Party for the purpose of performing his activities: in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting Party; or
  - (b) if his stay in the other Contracting Party is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the taxable period concerned: in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other Contracting Party may be taxed in that other Contracting Party.



2. The term "professional services" includes, especially, independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

### Article 15

#### DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting Party in respect of an employment shall be taxable only in that Party unless the employment is exercised in the other Contracting Party. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Party.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting Party in respect of an employment exercised in the other Contracting Party shall be taxable only in the first-mentioned Party if:
  - (a) the recipient is present in the other Party for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the taxable period concerned, and
  - (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other Party, and
  - (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other Party.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting Party shall be taxable only in that Party.



4. If a resident of a Contracting Party becomes a resident of the other Contracting Party, payments received by such resident by virtue of his employment in the first-mentioned Party as severance indemnity or other similar lump sum payments, are taxed in that Contracting Party.

#### Article 16

#### DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting Party in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting Party may be taxed in that other Party.

#### Article 17

#### ARTISTES AND SPORTSMEN

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting Party as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting Party, may be taxed in that other Party.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting Party in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

#### Article 18

#### PENSIONS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting Party in consideration of past employment shall be taxable only in that Party.



However, such pensions and other similar remuneration may also be taxed in the other Contracting Party if they arise in that Party.

2. Pensions and other similar remuneration arising in a Contracting Party include payment out of a pension fund or scheme in which individuals may participate in order to secure retirement benefits, where such pension fund or scheme is recognised for tax purposes or regulated in accordance with the laws of that Contracting Party.

### Article 19

#### GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by the Government of a Contracting Party or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that Party or subdivision or authority shall be taxable only in that Party.  
  
(b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting Party if the services are rendered in that Party and the individual is a resident of that Party who:
  - (i) in the case of the Hong Kong Special Administrative Region, has the right of abode therein and in the case of Italy, is a national thereof; or
  - (ii) did not become a resident of that Party solely for the purpose of rendering the services.
2. (a) Any pension paid by, or paid out of funds created or contributed by, the Government of a Contracting Party or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that Party or subdivision or authority shall be taxable only in that Party.  
  
(b) However, such pension may also be taxed in the other



Contracting Party if the individual is a resident of that Party and  
(i) in the case of the Hong Kong Special Administrative  
Region, has the right of abode therein;  
(ii) in the case of Italy, is a national thereof.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages, pensions, and other similar remuneration, in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting Party or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

#### Article 20

#### STUDENTS

1. Payments which a student who is or was immediately before visiting a Contracting Party a resident of the other Contracting Party and who is present in the first-mentioned Contracting Party solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that Party, provided that such payments arise from sources outside that Party.
2. The benefits of this Article shall extend only for a period not exceeding six consecutive years from the date of his arrival in the first-mentioned Party.

#### Article 21

#### OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting Party, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that Party.



2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting Party, carries on business in the other Contracting Party through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Party independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
3. Where, by reason of a special relationship between the persons who have carried on activities from which income referred to in paragraph 1 are derived, the payment for such activities exceeds the amount which would have been agreed upon by independent persons, the provisions of paragraph 1 shall apply only to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting Party, due regard being had to the other provisions of this Agreement.
4. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights in respect of which the income is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

#### Chapter IV

### METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

#### Article 22

#### ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.
2. In the case of the Hong Kong Special Administrative Region, subject to the provisions of the laws of the Hong Kong Special Administrative





Region relating to the allowance of a credit against Hong Kong Special Administrative Region tax of tax paid in a jurisdiction outside the Hong Kong Special Administrative Region (which shall not affect the general principle of this Article). Italian tax paid under the laws of Italy and in accordance with this Agreement, whether directly or by deduction, in respect of income derived by a person who is a resident of the Hong Kong Special Administrative Region from sources in Italy, shall be allowed as a credit against Hong Kong Special Administrative Region tax payable in respect of that income, provided that the credit so allowed does not exceed the amount of Hong Kong Special Administrative Region tax computed in respect of that income in accordance with the tax laws of the Hong Kong Special Administrative Region.

3. In the case of Italy:

If a resident of Italy owns items of income which are taxable in the Hong Kong Special Administrative Region, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Agreement, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Agreement otherwise provide.

In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in the Hong Kong Special Administrative Region but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

The tax paid in the Hong Kong Special Administrative Region for which deduction is granted is only the pro rata amount corresponding to the foreign income which is included in the aggregate income.

However, no deduction shall be granted if the item of income is subjected in Italy to a substitute tax or to a final withholding tax, or to substitute taxation at the same rate as the final withholding tax, also by request of the recipient, in accordance with the Italian law.

4. Where in accordance with any provision of this Agreement income derived by a resident of a Contracting Party is exempt from tax in that Party, such Party may nevertheless, in calculating the amount of tax on



the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

## Chapter V

### SPECIAL PROVISIONS

#### Article 23

#### NON-DISCRIMINATION

1. Persons who, in the case of the Hong Kong Special Administrative Region, have the right of abode or are incorporated or otherwise constituted therein, and, in the case of Italy, are Italian nationals, shall not be subjected in the other Contracting Party to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which persons who have the right of abode or are incorporated or otherwise constituted in that other Party (where that other Party is the Hong Kong Special Administrative Region) or nationals of that other Party (where that other Party is Italy) in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting Parties.
2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting Party has in the other Contracting Party shall not be less favourably levied in that other Party than the taxation levied on enterprises of that other Party carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting Party to grant to residents of the other Contracting Party any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, paragraph 6 of Article 12, or paragraph 3 of Article 21,



apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting Party to a resident of the other Contracting Party shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned Party.

4. Enterprises of a Contracting Party, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting Party, shall not be subjected in the first-mentioned Party to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned Party are or may be subjected.

#### Article 24

#### MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting Parties result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Parties, present his case to the competent authority of the Contracting Party of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting Party in which he has the right of abode or is incorporated or otherwise constituted (in the case of the Hong Kong Special Administrative Region) or of which he is a national (in the case of Italy). The case must be presented within two years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting Party, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with this Agreement.
3. The competent authorities of the Contracting Parties shall endeavour



to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

5. Where,

(a) under paragraph 1, a person has presented a case to the competent authority of a Contracting Party on the basis that the actions of one or both of the Contracting Parties have resulted for that person in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, and

(b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to paragraph 2 within two years from the presentation of the case to the competent authority of the other Contracting Party,

any unresolved issues arising from the case shall be submitted for arbitration upon request by the person and subject to both competent authorities and the person agreeing in writing to be bound by the decision of the arbitration board. These unresolved issues shall not, however, be submitted to arbitration if a decision on these issues has already been rendered by a court or administrative tribunal of either Party. The decision of the arbitration board in a particular case shall be binding on both Contracting Parties with respect to that case and shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of these Parties. The competent authorities of the Contracting Parties shall by mutual agreement settle the mode of application of this paragraph.



## Article 25

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting Parties shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes covered by this Agreement, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Agreement. The exchange of information is not restricted by Article 1.
2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting Party shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Party and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting Party the obligation:
  - (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and the administrative practice of that or of the other Contracting Party;
  - (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting Party;
  - (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
4. If information is requested by a Contracting Party in accordance with



this Article, the other Contracting Party shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other Party may not need such information for its own tax purpose. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting Party to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting Party to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

#### Article 26

### MEMBERS OF GOVERNMENT MISSIONS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of government missions, including consular posts, under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

#### Article 27

### MISCELLANEOUS

Nothing in this Agreement shall prejudice the right of each Contracting Party to apply its domestic laws and measures to prevent fiscal evasion and tax avoidance, whether or not described as such.



## Chapter VI

## FINAL PROVISIONS

## Article 28

ENTRY INTO FORCE

Each of the Contracting Parties shall notify the other of the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the later of these notifications and shall thereupon have effect:

(a) in Italy:

- (i) in respect of taxes withheld at source, to income derived on or after 1<sup>st</sup> January in the calendar year next following that in which this Agreement enters into force;
- (ii) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable on or after 1<sup>st</sup> January in the calendar year next following that in which this Agreement enters into force;

(b) in the Hong Kong Special Administrative Region:

in respect of Hong Kong Special Administrative Region tax, for any year of assessment beginning on or after 1<sup>st</sup> April in the calendar year next following that in which this Agreement enters into force.

## Article 29

TERMINATION

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting Party. Either Contracting Party may terminate this Agreement, by giving the other Contracting Party written notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the period of five years from the



date on which this Agreement enters into force. In such event, this Agreement shall cease to have effect:

(a) in Italy:

- (i) in respect of taxes withheld at source, to income derived on or after 1<sup>st</sup> January in the calendar year next following that in which the notice is given;
- (ii) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1<sup>st</sup> January in the calendar year next following that in which the notice is given;


(b) in the Hong Kong Special Administrative Region:

in respect of Hong Kong Special Administrative Region tax, for any year of assessment beginning on or after 1<sup>st</sup> April in the calendar year next following that in which the notice is given.


IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at HONG KONG, this 19 day of JANUARY 2002 in the Italian and English languages, both texts being equally authentic.

For the Government of  
the Italian Republic



For the Government of the Hong  
Kong Special Administrative  
Region of the People's Republic of  
China





### PROTOCOL

to the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion.

At the time of signing of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion ("the Agreement"), the Governments of the Contracting Parties have agreed upon the following additional provisions which shall form an integral part of the Agreement.

It is understood that:

1. with reference to paragraph 3(c) of Article 11, the competent authorities of the Contracting Parties shall inform each other in writing of the agencies or instrumentalities to which the paragraph applies.
2. with reference to paragraphs 1 and 2 of Article 19, remuneration paid to an individual in respect of services rendered to the Bank of Italy or to the Italian Foreign Trade Institution (I.C.E.), are covered by the provisions concerning government service.
3. with reference to paragraph 5 of Article 24, both Contracting Parties consider that the implementation of reliefs and refunds following a mutual agreement ought to remain linked to the time limits prescribed by their domestic laws for commencement of procedures.
4. with reference to Article 25, it does not prohibit the use by the tax authorities of the Italian Republic, for taxes that are administrated and enforced by such tax authorities, of materials such as assessments, calculations, tabulations, listings, reports and work product of a similar nature, which are derived from the legitimate use of the information exchanged under paragraph 2 of Article 25.

It is further understood that, if at any time after the entry into force of



the Agreement, under any agreement between the Hong Kong Special Administrative Region and a third jurisdiction which is a member of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, the Hong Kong Special Administrative Region agrees to exchange information on taxes other than the taxes covered by the Agreement, then the Hong Kong Special Administrative Region will pursue with expedition a negotiation with the Italian Republic aiming to extend the scope of Article 25 to apply to such other taxes.

5. with reference to Article 25, information shall not be disclosed to any third jurisdiction for any purpose without the prior consent of the competent authority of the Contracting Party providing the information.
6. with reference to Italy:
  - (a) Taxes withheld at source in a Contracting Party will be refunded by request of the taxpayer or of the Party of which he is a resident if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of the Agreement.
  - (b) Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting Party which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting Party of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by the Agreement.
  - (c) By mutual agreement, the competent authorities of the Contracting Parties shall settle the mode of application of this paragraph, in accordance with the provisions of Article 24 of the Agreement.
  - (d) The provisions of subparagraph (c) of this paragraph shall not prevent the competent authorities of the Contracting Parties from the carrying out, by mutual agreement, of other practices for the application of the limitations provided for in the Agreement.




IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at HONG KONG, this 14..... day of JANUARY  
20...13..... in the Italian and English languages, both texts being equally  
authentic.

For the Government of  
the Italian Republic



For the Government of the Hong  
Kong Special Administrative  
Region of the People's Republic of  
China



€ 5,80



\*17PDL0023330\*